IMU ANNO 2014 ACCONTO - NOTA INFORMATIVA -

SONO CONFERMATE PER L'ACCONTO 2014 LE ALIQUOTE E DETRAZIONI GIA' APPLICATE PER L'ANNO DI IMPOSTA PRECEDENTE.

A) ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE DELLE SOLE

CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze.

Codice di versamento 3912 (intera quota a favore Comune) aliquota 0,4%

B) IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA

CATASTALE "A" (ad eccezione della sola categoria A/10) LOCATE A NON RESIDENTI, NON LOCATE, A DISPOSIZIONE (COSIDDETTE "SECONDE CASE")

Aliquota 1,06%

Codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

C) AREE FABBRICABILI

Aliquota 0,99%

Codice di versamento 3916 (intera quota a favore Comune)

D) IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE "A" (ad eccezione della sola categoria A/10) LOCATI O CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AD ASCENDENTI E DISCENDENTI DI PRIMO GRADO IVI DIMORANTI E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITA' IMMOBILIARE

Aliquota 0,96%

Codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

E) IMMOBILI DI CATEGORIA C/2, C/6, C/7 NON PERTINENZIALI DI ABITAZIONI PRINCIPALI, O LOCATI

Aliquota 0,99%

Codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

F) IMMOBILI DI CATEGORIA C/2, C/6, C/7 CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AD ASCENDENTI E DISCENDENTI DI PRIMO GRADO UNITAMENTE ALL'ABITAZIONE

Aliquota 0,96%

Codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

G) IMMOBILI DI CATEGORIA A/10, da B/1 A B/8, C/1, C/3, C/4, C/5 Aliquota 0,99%

Codice di versamento 3918 (intera quota a favore Comune)

H) IMMOBILI DI CATEGORIA "D" Aliquota 0,99% Codice di versamento 3925 (quota a favore Stato)

Codice di versamento 3930 (quota a favore Comune)

PRINCIPALI ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO IMU:

- Abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione delle categoria catastali A/1, A/8, A/9
- Abitazioni e relative pertinenze ad eccezione delle categoria catastali A/1, A/8, A/9 possedute da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero (a condizione che risultino non locate)
- abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa ed abitazioni destinate ad alloggi sociali
- casa coniugale assegnata al coniuge (a seguito di separazione legale, divorzio, o annullamento del matrimonio)
- abitazione posseduta dal personale in servizio permanente nelle FF.AA., Forze di Polizia, VV.FF., e carriere prefettizie (a condizione che non siano locate)

PRINCIPALI ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU:

- fabbricati rurali ad uso strumentale
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e risultino in ogni caso non locati
- terreni agricoli

* * * * * * * * * *

Riteniamo utile ricordare di seguito la definizione di "abitazione principale" così come riportata dal DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201:

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

* * * * * * * * * *

COME SI EFFETTUA IN BREVE IL CONTEGGIO:

- Abitazioni, box, garage, posti auto, magazzini, tettoie e simili ricompresi nelle categoria catastali da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7:

 $(R.C. + 5\%) \times 160 : 100 \times Aliquota$

- Uffici (categoria catastale A/10):

 $(R.C. + 5\%) \times 80 : 100 \times Aliquota$

- Collegi, Scuole, Caserme, Ospedali (categorie catastali da B/1 a B/8):

 $(R.C. + 5\%) \times 140 : 100 \times Aliquota$

- Negozi (categoria catastale C/1):

 $(R.C. + 5\%) \times 55 : 100 \times Aliquota$

- Laboratori artigianali e simili (categorie catastali C/3, C/4 e C/5):

 $(R.C. + 5\%) \times 140 : 100 \times Aliquota$

- Capannoni, Fabbriche, alberghi, Posti barca, Stabilimenti Balneari e simili da D/1 a D/10 (ad esclusione della categoria catastale D/5):

 $(R.C. + 5\%) \times 65 : 100 \times Aliquota$

- Istituti Bancari e simili (categoria catastale D/5):

 $(R.C. + 5\%) \times 80 : 100 \times Aliquota$

- Aree fabbricabili:

Valore stabilito dall'Ente già in vigore negli anni pregressi x aliquota

LA RATA IN ACCONTO CON SCADENZA IL GIORNO 16 GIUGNO 2014 SARA' PARI AL 50 PER CENTO DELL'IMPOSTA CALCOLATA SULLA BASE ANNUALE.

- I **PAGAMENTI** DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI UTILIZZANDO IL **MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO "F24"**: i codici tributo vanno trascritti nella sezione IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI:
- nello spazio "CODICE ENTE / CODICE COMUNE" va riportato il codice catastale del Comune di CHIAVARI: C621
- nello spazio "ACCONTO" barrare questa casella (in quanto riferita al versamento IN ACCONTO)
- nello spazio "NUMERO IMMOBILI" indicare il numero degli immobili
- nello spazio "CODICE TRIBUTO" vanno indicati i codici sopra riportati
- nello spazio "ANNO di RIFERIMENTO" deve essere indicato l'anno 2014
- nello spazio "IMPORTI A DEBITO VERSATI" indicare la quota relativa da versare
- nello spazio "DETRAZIONE" deve essere indicato l'importo della detrazione applicata.

CALCOLATORE IMU (il Servizio attivo dal 27 maggio pv.)

L'Ufficio Tributi fornisce ai Contribuenti un calcolatore on-line che consente anche la stampa del modello F24.

A tal proposito si precisa che la correttezza del calcolo dipende esclusivamente dai dati inseriti dall'Utilizzatore.

Si rammenta che detto supporto non ha alcun collegamento alla banca dati catastale o alla scheda Contribuente presente nel programma informatico in uso presso l'Ufficio Tributi